



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



## **ISTITUZIONE dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie**

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 CIG N. 6701753D84**

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto del presente appalto è la fornitura ai cittadini residenti nel Comune di Ferrara, tramite le Istituzioni Scolastiche, dei libri di testo per la scuola primaria, la cui competenza è attribuita per legge all'Amministrazione Comunale.

Per ogni classe della scuola primaria, il M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca), con decreto ministeriale, determina le caratteristiche tecniche dei libri di testo e i prezzi di copertina.

La Ditta appaltatrice dovrà pertanto procurarsi i testi adottati oppure i libri sostitutivi, ordinati con le modalità di cui ai successivi art. 5, 6, 7 e 8, e provvedere alla consegna degli stessi alle Istituzioni scolastiche, con le modalità specificate ai successivi artt. 6 e 8.

Le Istituzioni Scolastiche interessate alla fornitura sono quelle elencate nell'allegato 1) al presente Capitolato ed eventualmente quelle menzionate nel successivo articolo 8.

Le Ditte che intendono partecipare alla procedura aperta, al fine di formulare l'offerta, dovranno pertanto prendere visione autonomamente dell'ubicazione delle sedi scolastiche e dei relativi plessi delle scuole primarie, pertinenti agli Istituti Comprensivi del territorio comunale, agli Istituti paritari privati presso le quali potrebbe essere richiesto dal Comune di consegnare direttamente la fornitura dei libri di testo.

Si evidenzia che, per talune Istituzioni Scolastiche con sede al di fuori del territorio del Comune di Ferrara, qualora il numero degli studenti fosse modesto, l'Amministrazione Comunale potrà, a propria discrezione, fare ricorso allo strumento delle cedole librarie e non utilizzare il presente appalto.

#### **ARTICOLO 2 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata del contratto di appalto è triennale per gli aa.ss. 2016/17 – 2017/18 e 2018/19. L'amministrazione si riserva la facoltà di proroga limitatamente a quanto previsto dall'art. 106 comma 11 del d.lgs 50/2016.

#### **ARTICOLO 3 - VALORE DELL'APPALTO**

Riguardo alla quantità e alla tipologia dei libri di testo da fornire per ciascun anno scolastico, alle modalità di esecuzione della fornitura e alla durata, l'importo dell'appalto è stimato in via presuntiva in €. 429.784,39 (importo triennale), dando atto che, trattandosi di prodotti editoriali, l'IVA è assolta all'origine dall'editore ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972.

L'importo dovuto per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale unico offerto in gara è di €. 429.784,39, oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza pari a zero.

L'aggiudicazione della fornitura avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

I dati sopra citati hanno valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta. L'appalto, infatti, si configura quale contratto a misura, intendendosi il contratto nel quale la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato periodo temporale, per interventi non predeterminati nel numero ma determinati secondo le necessità, al fine di fornire agli studenti aventi diritto, esclusivamente per il periodo individuato, i libri di testo.

Le indicazioni del fabbisogno sono suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione, ciò in conseguenza di diversi fattori, quali: l'andamento della popolazione scolastica residente nel Comune, l'importo massimo del costo dei libri di testo per ciascuna classe e le determinazioni degli organi collegiali scolastici. I valori dell'appalto sono inoltre influenzati dalle limitazioni cui sono soggetti i collegi dei docenti nelle nuove adozioni. I collegi docenti possono adottare, *“limitatamente alle nuove adozioni e non per le conferme di adozione”*, libri nella versione elettronica o mista (in parte cartacea e in parte multimediale).

L'appaltatore, qualora sia necessario, sarà tenuto ad aumentare o diminuire il numero dei libri di testo, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Il presente appalto è finanziato con risorse proprie del Comune di Ferrara.

Il committente, in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. 81/08, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/08, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto:

- a) viste le attività oggetto dell'appalto, **non** si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi;
- b) gli oneri relativi **sono pari a zero** poiché non sussistono rischi interferenti da valutare, restando comunque immutati gli obblighi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.

#### **ARTICOLO 4 - FORNITURA PRINCIPALE E FORNITURE SUCCESSIVE**

Riguardo alle procedure di ordinazione e consegna, si distinguono annualmente:

- una fornitura principale, consistente indicativamente in oltre il 90% del totale (vedi articoli 5 e 6 );
- una o più forniture successive, fino a completamento del fabbisogno (vedi articolo 7).

Riguardo alle forniture successive, la Ditta appaltatrice dovrà perciò essere disponibile ad accettare ordinativi anche di soli pochi libri per volta, fatturandoli una volta al mese.

#### **ARTICOLO 5 - MODALITA' DI ORDINAZIONE DELLA FORNITURA PRINCIPALE**

Entro il 30 giugno di ogni anno il Comune di Ferrara provvederà ad inviare alla Ditta, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o posta elettronica non certificata, gli elenchi dei testi adottati per l'anno scolastico successivo. Gli ordinativi inviati avranno ad oggetto i testi adottati dai competenti organi delle Istituzioni Scolastiche per gli alunni residenti nel Comune di Ferrara.

Gli ordinativi riporteranno cognome e nome degli alunni e saranno raggruppati per classe, plesso e Istituzione Scolastica. L'elenco potrà essere oggetto di modifiche e aggiornamenti fino all'inizio dell'anno scolastico: per provvedere alla fornitura la Ditta dovrà tener conto delle eventuali variazioni, che saranno comunicate costantemente e tempestivamente da parte del Comune (vedi art.7).

L'appaltatore é autorizzato a consegnare i libri di testo alle Istituzioni Scolastiche unicamente fino a concorrenza delle quantità specificate nel prospetto di cui sopra per ogni singolo Istituto.

Le adozioni devono rispettare i limiti di costi e le caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale, che annualmente dispone sia le caratteristiche dei testi da adottare sia il relativo prezzo di copertina.

La Ditta avrà l'obbligo di segnalare, immediatamente e per iscritto, al Comune di Ferrara qualunque discordanza tra quanto previsto dal Decreto Ministeriale di cui sopra e l'ordinativo ricevuto dagli Istituti Scolastici per il tramite del Comune.

#### **ART. 6 - TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA**

La fornitura principale dovrà essere completamente consegnata presso i plessi scolastici indicati dagli Istituti **entro la prima settimana dall'inizio delle lezioni**, data fissata dal calendario regionale, o entro altra data concordata con le singole Istituzioni Scolastiche. La Ditta dovrà consegnare i libri di testo in ciascun plesso scolastico del territorio Comunale (vedi allegato 1), in pacchi distinti per classe. Su ciascun pacco, per agevolare le operazioni di consegna, dovrà essere apposta un'etichetta riportante l'indicazione della classe, il totale dei libri contenuti, unitamente all'elenco degli alunni ai quali consegnare i libri. La data e l'orario di consegna presso i singoli plessi dovranno essere concordati con gli Istituti Comprensivi, nel rispetto dei termini in precedenza descritti; la scuola potrà richiedere la consegna dei pacchi in ciascuna classe. La data esatta concordata per la consegna dei libri dovrà essere comunicata in forma scritta – a mezzo fax o email. In nessun caso e per nessun motivo la merce potrà essere abbandonata all'esterno dell'edificio scolastico.

Le bolle di consegna dovranno essere redatte in modo da rendere agevole e rapida per l'Istituto scolastico l'individuazione del materiale eventualmente non consegnato. Ogni eventuale contestazione circa la merce consegnata per errori nella fornitura stessa, materiale avariato o simili, sarà formulata per iscritto dagli Istituti scolastici e inviata alla Ditta, e per conoscenza al Comune, entro dieci giorni dalla data di consegna. La Ditta dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione dei libri difettosi o non conformi alle richieste dell'Istituto entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa contestazione, previo accordo con l'Istituto stesso e senza ulteriori oneri né per il Comune né per l'Istituto né per le famiglie. Decorso il termine di dieci giorni senza contestazioni, la consegna si riterrà accettata e la Ditta resterà autorizzata ad emettere fattura elettronica a carico del Comune.

In caso di consegne tardive rispetto al termine previsto ovvero incomplete, l'Istituto invierà al Comune segnalazione del ritardo o dell'incompletezza entro cinque giorni dalla data della consegna effettiva o dovuta, ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 33.

In caso di contestazioni, la fattura elettronica eventualmente emessa sarà respinta.

Le Istituzioni Scolastiche si accorderanno direttamente con la Ditta appaltatrice per eventuali sostituzioni o simili, sempre nel rispetto del D.M. annuale citato, purché gli accordi stessi non comportino alcun maggior onere per il Comune.

In nessun caso la ditta potrà sospendere la fornitura eccependo irregolarità di controprestazione.

La fornitura dovrà essere unica per ciascun alunno residente frequentante la scuola primaria. Salvo preventiva autorizzazione del Comune, non potranno essere accettati successivi ordini per il medesimo alunno derivanti da cambi di plesso scolastico in corso d'anno. Sarà cura della Ditta anche la verifica che la consegna sia eseguita una sola volta a ciascun avente diritto. L'eventuale fornitura per alunni non autorizzati dal Comune o la consegna di più copie non sarà riconosciuta.

#### **ART. 7 - FORNITURE SUCCESSIVE**

Qualora se ne ponga la necessità per nuove iscrizioni ricevute, gli Istituti scolastici potranno richiedere forniture successive al Comune, il quale, se le riterrà idonee, le trasmetterà alla Ditta appaltatrice.

Gli ordini riguardanti tali forniture successive saranno inviati alla Ditta appaltatrice esclusivamente tramite il Comune. Il Comune potrà rifiutare di farsi carico della spesa conseguente nel caso in cui la Ditta appaltatrice accetti ed esegua ordini relativi a forniture successive alla principale inviati direttamente dagli Istituti scolastici e non previamente autorizzati dallo stesso.

Le consegne riguardanti le forniture successive dovranno essere eseguite entro quindici giorni dal ricevimento dell'ordine, con le modalità previste per la fornitura principale, di cui al precedente art. 6.

#### **ART. 8 - CONSEGNE PRESSO SCUOLE UBICATE IN ALTRI COMUNI**

Il Comune potrà richiedere all'appaltatore di eseguire consegne presso sedi scolastiche situate nel territorio di comuni limitrofi.

Tali ordini perverranno alla Ditta per il tramite del Comune indicativamente con le modalità ed i tempi previsti per le consegne delle scuole del territorio comunale.

#### **ART. 9 –NOMINA REFERENTE**

La Ditta, entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della fornitura, nominerà un proprio Referente responsabile dei rapporti con la stazione appaltante, indicandone i recapiti telefonici (tel. fisso e cellulare) ed e-mail. Detto Referente dovrà essere costantemente reperibile presso tali recapiti da parte della Stazione appaltante, per tutta la durata dell'appalto.

#### **ARTICOLO 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI – RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi rispetto al proprio personale e relativi agli infortuni, all'assistenza e alla previdenza sono a carico della Ditta appaltatrice, che ne è l'unica responsabile.

Nell'esecuzione delle operazioni previste dal presente capitolato, la Ditta appaltatrice dovrà mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla normale prudenza, atti a prevenire incidenti.

In ogni caso, la Ditta appaltatrice assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esercizio del presente appalto, sollevando in proposito l'Amministrazione committente. In particolare la Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

#### **ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

L'Appaltatore s'impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

#### **ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Il corrispettivo per tutte le prestazioni contrattuali è costituito dal prezzo di appalto, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara rispetto al prezzo di copertina dei libri. Con tale corrispettivo, l'appaltatore s'intende compensato di suo qualsiasi avere o

pretendere dal committente per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal committente con il pagamento.

Il ribasso è calcolato sul prezzo pieno di copertina dando atto che trattandosi di prodotti editoriali l'IVA è assolta all'origine dall'editore ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972, ed è comprensivo dello "sconto ministeriale".

Con il corrispettivo di cui sopra s'intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi.

Le fatture dovranno essere mensili e per quanto riguarda la fornitura principale, la fatturazione sarà effettuata in modo da assicurare al Comune la possibilità di agevole ed immediato riscontro del rispetto, per ogni singolo Istituto scolastico, dei limiti quantitativi previsti dal prospetto di cui all'art. 5.

Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte del direttore, confermata dal responsabile unico del procedimento, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico nei termini di legge.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.30 co.5 del D.Lgs. n.50/2016.

L'Appaltatore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare al Committente i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto.

Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al Committente.

L'appaltatore e i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dovranno dare immediata comunicazione al Comune di Ferrara.

### **ART. 13 - REVISIONE PREZZI**

Ogni anno scolastico si procederà all'adeguamento del corrispettivo contrattuale tenuto conto delle variazioni dei prezzi di copertina dei libri di testo che saranno stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.

### **ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore del Comune di Ferrara, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante. Resta salvo e impregiudicato il diritto del Comune di Ferrara al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

### **ART. 15 - TRATTAMENTO DATI**

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte del committente, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara.

Detti dati saranno pubblicizzati, o prodotti a terzi, in sede di aggiudicazione, di accesso agli atti o di eventuale contenzioso, nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile dell'Istituzione scolastica del Comune di Ferrara conferirà all'appaltatore i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono della fornitura, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avvengono unicamente in relazione allo sviluppo delle attività oggetto della gara, che rientrano tra le finalità;
- i dati comunicati all'aggiudicatario sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

I dati comunicati all'aggiudicatario o da questi direttamente acquisiti per conto del Comune di Ferrara non potranno essere riprodotti ad uso dell'aggiudicatario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Ferrara contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l'aggiudicatario dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

L'aggiudicatario si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'onere, quando previsto.

Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi all'aggiudicatario, questo si dovrà impegnare a:

- a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- b) trasferire tempestivamente al Comune di Ferrara con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

### **ART. 16 - SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **ART. 17 – AGGIUDICAZIONE**

Il presente appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio del prezzo più basso secondo le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida.

## **ART. 18 - CONTRATTO**

La stipulazione del contratto avverrà per atto pubblico in forma amministrativa con firma digitale.

## **ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi degli artt.101 e 102 del D.lgs. n.50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

## **ART. 20 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore e una copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

## **ART. 21 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Committente.

Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

## **ART. 22 - VARIANTI INTRODOTTE DAL COMUNE DI FERRARA**

Oltre ai casi previsti dall'art. 3 del presente capitolato il Committente può introdurre variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 106 del d.lgs 50/2016;

## **ART. 23 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE**

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione saranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) cause di forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione e comunque in applicazione dell'art. 107 del dlgs 50/2016.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

#### **ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

In merito alla verifica di conformità, si applica l'art.102 del D.lgs. n.50/2016.

#### **ART. 25 – RISOLUZIONE – RECESSO – FALLIMENTO**

L'Amministrazione si attiene, per le forniture aggiudicate del presente capitolato, a quanto previsto dagli artt. 108 – 109 – 110 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 26 - PENALITA'**

In ordine all'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, si darà luogo all'applicazione delle sotto specificate penali:

- per mancato rispetto del termine di consegna della fornitura principale: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni Istituto scolastico, per i primi tre giorni di ritardo; Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni Istituto scolastico, per i giorni successivi;
- per mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fornitura successiva: 20% del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo e per ogni mancata fornitura.

Qualora la Ditta appaltatrice dopo 40 giorni dal ricevimento di un ordine non abbia provveduto alla consegna di tutti o parte dei testi ordinati, o alla sostituzione della merce avariata o erroneamente consegnata, potrà venire applicata una penale pari al doppio del valore dei testi non consegnati o non sostituiti, a valere su corrispettivi ancora da liquidare relativamente allo stesso anno, o in mancanza sui corrispettivi relativi all'anno successivo, ovvero sulla cauzione definitiva.

Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l'editore per motivi di fine stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale.

Le penali saranno applicate, qualora i libri siano comunque disponibili sul mercato e la prova della non disponibilità dovrà essere fornita dall'appaltatore.

Ai fini dell'applicazione della penale, il Comune invierà formale contestazione alla Ditta; entro dieci giorni dal ricevimento di questa, la Ditta avrà facoltà di presentare al Comune documentazione comprovante la non imputabilità del ritardo o della mancata consegna a propria negligenza o trascuratezza. Qualora tale documentazione non pervenga, pervenga tardivamente o non venga considerata soddisfacente dal Comune, si darà luogo all'applicazione della penale, a valere sulle fatture relative alla fornitura stessa.

#### **ARTICOLO - 27 CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto legislativo 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ferrara.

### **ARTICOLO 28 – POLITICA INTEGRATA DEL COMUNE DI FERRARA**

La Ditta che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Integrata del Comune di Ferrara di cui prenderà visione con la sottoscrizione del contratto. La Ditta si impegna, inoltre, ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Ambientale del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia al proprio interno. Il Comune porterà a conoscenza dell'Aggiudicatario, con opportuni mezzi, tutte le deliberazioni, ordinanze, provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale.

Nell'ambito dell'esecuzione del servizio in oggetto la Ditta si conforma, inoltre, alle norme di legislazione in materia ambientale.

### **ART. 29 - RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si fa rinvio al Codice civile (artt. 1559 e ss.) e al D.Lgs. n. 50/2016, salvo il rispetto delle disposizioni Comunitarie direttamente applicabili.